

“MAXIBOLLETTE” A CONGUAGLIO: NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI

La proposta di legge approvata all'unanimità in prima lettura dalla Camera il 5 dicembre 2017 reca norme a tutela dei consumatori in tema di fatturazione e conguaglio delle bollette dell'energia elettrica, gas e acqua. In particolare, sul tema delle “maxibollette” - ossia l'emissione di fatture di rilevante importo a conguaglio dei consumi di energia elettrica, gas e acqua - è già intervenuta la legge annuale per la concorrenza (legge n. 124 del 4 agosto 2017), introducendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle stesse, con il solo diritto per i fornitori agli interessi legali nei confronti del cliente finale, nonché attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) il compito di adottare misure per responsabilizzare i distributori e individuare modalità idonee a favorire l'accessibilità dei contatori da parte dei distributori stessi. Tuttavia, come comunicato dall'Antitrust in audizione alla Camera¹, il fenomeno, pur essendosi notevolmente ridotto a seguito delle sanzioni comminate nei confronti delle società resta ancora attuale. L'Antitrust continua infatti a ricevere segnalazioni da parte dei consumatori in relazione a fatture di conguaglio pluriennali, ben superiori ai due anni, contenenti anche la richiesta di somme prescritte.

Le norme approvate si rivolgono, in particolare, agli utenti domestici, alle microimprese, ai professionisti: d'ora in avanti, nei contratti relativi a tali servizi, il termine di prescrizione per l'emissione delle fatture passa da 5 a 2 anni, incentivando, in tal modo, un efficientamento ed una maggiore trasparenza del sistema di verifica e trasmissione delle letture. È stato sancito il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, nel caso in cui sia dovuto, entro tre mesi; viene incentivata l'autolettura come strumento di consapevolezza e di certezza da parte dei clienti e sono state introdotte norme per l'accesso dei cittadini utenti ai dati relativi ai propri consumi tramite il Sistema informativo integrato.

Come ha ricordato il relatore Lorenzo Becattini, queste misure sono quindi “un ulteriore tassello a tutela del consumatore” che va ad aggiungersi alla legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) della proposta di legge "Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici " AC 3792 – relatore Lorenzo Becattini (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

¹ [Audizione](#) del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Prof. Giovanni Pitruzzella, X Commissione attività produttive, commercio e turismo, Camera dei deputati, 3 ottobre 2017.

Passa da 5 a 2 anni il termine di prescrizione per l'emissione delle bollette

All'articolo 1, comma 1, viene introdotto espressamente nell'ordinamento un **termine breve di prescrizione per l'emissione delle fatture relative ai consumi di energia, luce e acqua** effettuati in un determinato arco temporale. In particolare, quindi, nei **contratti di fornitura di tali servizi**, nei rapporti tra utente e venditore, **il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, rispetto ai 5 attuali**.

Quanto ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, la **prescrizione biennale opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore**.

Gli utenti interessati dalle norme sono gli **utenti domestici, le microimprese** (aziende fino ai 15 dipendenti e ai 2 milioni di fatturato annuo) e i **professionisti** ².

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a **periodi maggiori di due anni** e qualora l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, delle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) ha **diritto alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore**. Il **venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento** e di informarlo dei conseguenti diritti e **l'utente ha il diritto**, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il **rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio**. Tali disposizioni non si applicano se la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia **responsabilità accertata dell'utente**.

L'**AEEGSI**, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce **misure a tutela dei consumatori**, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. L'Autorità può, inoltre, definire, con propria deliberazione, **misure volte a incentivare l'autolettura** senza oneri a carico dell'utente.

Entro il termine del **1° luglio 2019**, il Sistema informatico integrato (SII)³ per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà **permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico**. Sarà l'AEEGSI, con propria deliberazione, ad adottare le disposizioni attuative di tale norma, nel rispetto delle norme sulla privacy, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

² "Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario" (Art. 3, co. 1, lettera c), del codice di consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

³ Il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII) è stato istituito, presso Acquirente unico S.p.A., dall'articolo 1-bis del D.L. n. 105/2010, n. 105 (L. n. 129/2010) – recante misure urgenti in materia di energia – al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per quanto riguarda la **certezza dei tempi di spedizione postale delle bollette**, sarà l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire le modalità tecniche e operative che il servizio postale dovrà osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Entrata in vigore delle norme

L'articolo 2 sancisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le nuove norme si applicano **alle fatture la cui scadenza è successiva:**

- a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della legge;**
- b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;**
- c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.**